

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 15/09/2020

FATTO

I ricorrenti contestano le condizioni di rimborso di un BF del valore nominale di £5.000.000 appartenente alla serie "Q", emesso il 19/10/1987 e riscosso il 2/03/2018, eccependo che la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché le originali condizioni risultanti sul retro del titolo. Evidenziano, infatti, che per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno non sono stati apposti timbri modificativi, in violazione di quanto previsto dal D.M. del 13/06/1986, restando quindi valida l'originaria dicitura ("più lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione").

In merito al legittimo affidamento sulla validità delle condizioni economiche riportate sui titoli, parte ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte Cassazione (in particolare, sentenze n. 13979/2007 e n. 3963/2019), nonché varie sentenze della giurisprudenza di merito e numerose decisioni dell'ABF e, rinviando a una perizia allegata, sostiene che il valore del titolo alla data del 31/12/2017, al netto della ritenuta fiscale, sia pari ad € 62.522,65, e che l'intermediario, pertanto, sia tenuto a riconoscere la differenza di € 34.582,59. In perizia, l'importo richiesto è calcolato – in linea con le contestazioni formulate in ricorso - applicando per l'ultimo scaglione temporale il rendimento nell'importo bimestrale indicato in calce alla tabella, al netto della ritenuta fiscale.

Con riferimento alla richiesta di applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei buoni oggetto del presente ricorso per il periodo dal 21° al 30° anno,

l'intermediario osserva che:

- i buoni in esame sono stati rilasciati utilizzando il modulo della precedente serie su cui sono stati apposti i due timbri prescritti;
- alla presentazione per il rimborso, è stato riconosciuto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M.;
- "la assoluta correttezza" di tale comportamento ... è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine l'intermediario afferma che:

- la sentenza n. 3963/19 della Cassazione ha riaffermato la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei BFP, ribadendo che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie dei detti titoli;
- non sono applicabili i principi di cui alla Cass. SS.UU. n. 13979/07, perché riguardano fattispecie diverse aventi ad oggetto buoni a termine;
- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria.
- con la sentenza n° 26 del 20 febbraio 2020, la Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale inerente all'art. 173 del DPR 29/03/1973, n. 156, che prevedeva la possibilità di variare unilateralmente *in peius* il rendimento dei buoni.

L'intermediario resistente si oppone alle pretese avanzate nel ricorso evidenziando che, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risultano applicabili interamente, e dunque anche per il periodo successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal DM e dalla tabella allo stesso allegata,

In sede di repliche, parte ricorrente, nell'insistere nell'accoglimento del ricorso, ribadisce il mancato rispetto dell'art. 5 del DM 13.6.1986 in quanto, in relazione agli ultimi dieci anni di vita dei buoni, il timbro apposto dall'intermediario non ha apportato alcuna modifica alle condizioni economiche rispetto alla tabella originaria; di conseguenza, riafferma la pretesa all'applicazione delle condizioni riportate a tergo in ordine al rendimento fisso previsto per il periodo dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno.

DIRITTO

In primo luogo, il Collegio rileva che il BF in oggetto è stato sottoscritto successivamente all'emanazione del DM del 13.06.1986. Esso appartiene indubitabilmente alla serie Q e per l'emissione è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie "O" (ancora precedente alla serie P) in distribuzione fino al giugno 1984, e già recava timbri rettificativi in vista della prevista riconversione in buoni della successiva serie P. Rimasti ancora inutilizzati, sono stati poi nuovamente "riconvertiti" mediante l'apposizione di nuovi timbri rettificativi recanti i rendimenti della serie Q.

Infatti, sul fronte del buono oggetto di ricorso, appare la modifica della serie da "O" a "P" e la dicitura "Serie Q/P" mentre sul retro il timbro riporta i rendimenti fino 20° anno relativi alle serie P e 1 i rendimenti fino 20° anno relativi alle serie Q senza modificare l'indicazione riferita al 5° scaglione dell'originale serie O.

Secondo i recenti orientamenti dei Collegi, in caso di buoni emessi dopo il DM 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, su modulistica della serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della

serie Q, salvo quanto previsto dalla giurisprudenza arbitrale con riferimento all'ultimo decennio di rendimento dei buoni e sul regime fiscale.

La giurisprudenza arbitrale, applicabile per analogia al caso in questione, afferma: "le condizioni di rendimento per i primi 20 anni sono state legittimamente modificate attraverso l'apposizione della detta stampigliatura"; "Quanto invece alle condizioni di rendimento successive al 20° anno deve ritenersi che esse siano rimaste invariate rispetto alla precedente disciplina dei buoni della serie "P". La richiesta di rimborso delle spese di perizia non può essere accolta perché avanzata in sede di reclamo.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO